

Atto notorio

Cos'è

L'atto di notorietà, o attestazione giurata, consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (muniti di documento valido) dinanzi ad un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc...), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell'interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.

In alcuni casi la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che è un procedimento più semplice e meno costoso.

Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace), dal notaio (su tutto il territorio dello Stato) e dal Sindaco (o suo incaricato). L'atto di notorietà, o attestazione giurata, consiste nella dichiarazione sotto giuramento resa da due testimoni maggiorenni (muniti di documento valido) dinanzi ad un pubblico ufficiale (che può essere sia un notaio che un cancelliere), per certificare stati, qualità personali o fatti (morte, nascita, sussistenza o meno di testamento, ecc...), di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente noti. I due testimoni non devono essere parenti o affini dell'interessato, devono risultare estranei all'atto e in possesso dei diritti civili affinché tale conoscenza, rilasciata in forma di dichiarazione e raccolta dall'ufficiale rogante, conferisca al fatto, atto o qualità personale in questione, valore probatorio.

In alcuni casi la legge consente di rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che è un procedimento più semplice e meno costoso.

Normativa

Art. 5 R.D. n° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n.1622/99/U del 16/06/1999) ed art. 8 L. n° 182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale).

Art. 30 legge 7/08/1990 n° 241.

Chi può richiedere

Chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza.

Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.

Dove

Presso il Tribunale di Lucca - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione



[Home](#) - [Servizi al cittadino](#) - [Ho bisogno di...](#) - [Eredità](#) - [Atto notorio](#)

Per gli orari di apertura consultare la pagina dell'ufficio.

Per carenze di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche.

Come si svolge

1. Fissare un appuntamento con la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione per la redazione dell'atto
(Per gli orari di apertura e gli indirizzi e-mail consultare la pagina dell'ufficio)

2. Almeno sette giorni prima dell'appuntamento far pervenire in Cancelleria la seguente documentazione

Nei casi relativi a successione è opportuno esibire:

Autocertificazione da cui risulti i dati anagrafici del defunto, luogo e data di decesso e ultima residenza in vita

Elenco completo dei dati anagrafici e del grado di parentela di tutti gli eredi

Fotocopia del codice fiscale del defunto e di tutti gli eredi

Fotocopia del documento di identità di tutti gli eredi

Fotocopia del documento di identità e codice fiscale dei due testimoni

copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficate da parte degli eredi

In presenza di testamento, oltre ai documenti e agli atti sopra indicati, è richiesta anche la copia conforme all'originale del testamento pubblicato dal notaio

N.B. Nel caso di più eredi è sufficiente che per la redazione dell'atto si presenti un solo erede.

Nel giorno stabilito per la redazione dell'atto, il richiedente dovrà presentarsi al Cancelliere insieme ai due testimoni in possesso dei requisiti previsti (maggioresi, capaci di agire e non interessati all'atto).

3. Devono essere tutti muniti di carta d'identità valida o altro documento equipollente rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
Il richiedente e i testimoni firmeranno l'atto davanti al cancelliere.

Costi

Per la redazione dell'atto occorrono:

- 1 marca da € 16,00 per l'atto originale (che resta depositato in cancelleria).

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia.

Gestito da Astalegale.net SpA